

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/89⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo;

considerando che talune condizioni che attualmente debbono essere soddisfatte per ottenere un'autorizzazione di perfezionamento attivo e per beneficiare del regime costituiscono ostacoli non trascurabili all'incentivazione delle esportazioni effettuate da imprese comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità; che l'esperienza ha dimostrato che la gestione del regime può essere semplificata per le imprese che effettuano operazioni di perfezionamento e la maggior parte dei prodotti compensatori da queste ottenuti sono destinati ad essere esportati fuori del territorio doganale della Comunità, nonché per le imprese che hanno una produzione continua destinata sia al mercato comunitario sia ai mercati terzi; che la riduzione, anzi l'eliminazione, degli ostacoli burocratici non mancherà di ripercuotersi positivamente sul costo dei prodotti esportati sui mercati terzi, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività delle imprese comunitarie su tali mercati; che è pertanto opportuno prevedere nuove disposizioni che integrino od abrogino talune disposizioni d'applicazione attualmente in vigore;

considerando che le nuove disposizioni debbono essere vantaggiose unicamente per i prodotti compensatori esportati fuori del territorio doganale della Comunità; che, per contro, non debbono fornire un vantaggio finanziario ingiustificato a motivo del rinvio della data in cui sorge l'obbligazione doganale; che quest'ultimo obiettivo può essere raggiunto con l'introduzione di interessi compensativi; che, in taluni casi, è d'uopo prescindere dall'applicazione di tali interessi;

considerando che i tassi di questi interessi compensativi da applicare sono stabiliti dalla Commissione in base alla media aritmetica dei tassi a breve termine rappresentativi per ogni Stato membro nello stesso semestre dell'anno precedente; che tali tassi resteranno in vigore per sei mesi

e saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, al più tardi un mese prima della sua applicazione;

considerando che è opportuno precisare che, laddove siano state effettuate varie operazioni di perfezionamento col sistema del rimborso, la domanda di rimborso deve essere presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata autorizzata l'operazione di perfezionamento attivo e in cui è stata accettata la dichiarazione di immisione in libera pratica; che occorre tuttavia definire una procedura che implichi la possibilità di ottenere il rimborso o la sgravio da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui ai prodotti compensatori viene assegnata una destinazione ammessa dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che è opportuno prevedere un adeguato scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri per facilitare il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione quando i prodotti compensatori, dopo essere stati oggetto di trasformazioni successive nel quadro di una nuova autorizzazione, ricevono una destinazione che consente il rimborso o lo sgravio stesso; che è altresì opportuno precisare che il documento utilizzato nel quadro di tale scambio deve essere accluso alla domanda di rimborso;

considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori secondari ai quali la tassazione può essere applicata in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti secondari stessi;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

• 1. L'autorizzazione con il sistema della sospensione è subordinata alla condizione che sussista il concreto proposito di esportare fuori del territorio doganale della Comunità i prodotti compensatori principali. •

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 6.